

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 16 aprile 2019

Gentile
Cliente

Oggetto: esterometro, prima scadenza 30 aprile 2019 – ns. rif. 07/2019

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, dal 01 gennaio 2019 scompare lo "spesometro" ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali.

Resta fermo l'obbligo di inviare la comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018, la cui scadenza inizialmente prevista per il 28 febbraio 2019 è stata prorogata **al 30 aprile 2019**.

Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari.

A partire dalle fatture emesse o ricevute dal 1° gennaio 2019, è introdotta la nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto "esterometro". Gli operatori IVA italiani comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione "esterometro":

- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite Sdl;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

DATI DA INDICARE

Nella nuova comunicazione **occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri** non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio italiano oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell'esterometro l'acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell'esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia. A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell'esterometro. È possibile inoltre non comunicare l'operazione nell'esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario "XXXXXXX" (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

Affinché il file xml sia accettato dal sistema dell'Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), **il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica** (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

	EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO	
TIPOLOGIA CLIENTE	Non residenti, non stabiliti ma identificati	Non residenti, non stabiliti, non identificati
CODICE DESTINATARIO	"0000000"	"XXXXXXX"
FIRMA ELETTRONICA	NO	SI
OBBLIGO DI RIPORTARE L'OPERAZIONE NELL'ESTEROMETRO	NO	NO

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l'esterometro le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l'operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'esterometro ha una scadenza mensile (entro la fine di febbraio si dovrà trasmettere l'esterometro relativo al mese di gennaio, entro la fine di marzo bisognerà trasmettere l'esterometro relativo al mese di febbraio ecc ecc.). Pertanto per i clienti per il quale il mio Studio non tiene la contabilità, **i dati ci dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese di scadenza esclusivamente in formato "tracciato ministeriale" come da prassi già adottata per lo spesometro.**

Solo per quanto attinente ai primi tre mesi del 2019, a seguito di varie proroghe, entro il 30 aprile bisognerà trasmettere l'esterometro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

COMPETENZE STUDIO FRANCESCHETTI

L'introduzione di questo ulteriore adempimento mensile comporta per lo Studio Franceschetti, oltre a un ulteriore carico di lavoro, l'acquisto di nuovi pacchetti software e l'adeguamento del premio annuo sulla polizza assicurativa obbligatoria. Ne consegue pertanto che si dovrà necessariamente provvedere ad un adeguamento degli onorari come segue:

- per ogni esterometro inviato Euro 25,00 di onorario + cassa Dottori Commercialisti + iva dedotta la ritenuta d'acconto.

Distinti saluti.

Dott. Antonio Franceschetti